

BGer 2C_46/2018 vom 7. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_46_2018

FR: TF 2C_46/2018 du 7 février 2018

IT: TF 2C_46/2018 del 7 febbraio 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 1.2

Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l' art. 73 LAID [RS 642.14]).

E. 1.3

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere adottati soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).

E. 1.4

La ricorrente ha accluso al proprio gravame diverse fatture allestite tra i mesi di maggio e ottobre 2017 dalla fiduciaria di Y._____, di cui risulterebbe che quest'ultima si occupa della contabilità ordinaria (gestione dell'IVA, bilancio economica, salari) della ditta. Benché questi documenti precedano la sentenza impugnata, gli stessi non sono tuttavia accompagnati da una motivazione che spieghi perché, indipendentemente dal sussistere o meno di una negligenza, una loro produzione si giustifica soltanto dinanzi a questa Corte e, quindi, perché non sono stati esibiti già in sede cantonale: essi non vanno pertanto considerati (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2

a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17).

Per quanto concerne invece l'e-mail del 1° gennaio 2018 della fiduciaria di Y._____ ove vengono elencate le attività da lei svolte, la fattura datata 29 dicembre 2017 nonché la convenzione sottoscritta il 27 dicembre 2017 relativa all'acquisto di un appartamento nel Cantone Y._____, essendo detti atti posteriori alla sentenza impugnata essi fanno parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfuggono pertanto ad un esame di merito.

E. 2.1

Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

E. 2.2

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile riguardo alla determinazione dei presupposti per l'assoggettamento illimitato alle imposte dirette di una persona giuridica. La ricorrente si limita infatti a ribadire quanto già addotto dinanzi alla Camera di diritto tributario (segnatamente che la sede è stata trasferita nel Cantone Y. _____ nel 2011; che è corrente avere la propria sede presso una fiduciaria; che non necessita di officine o di magazzini propri per la sua attività; che la maggior parte del lavoro viene svolto in Svizzera tedesca da un altro socio), senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente senza confrontarsi nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Camera di diritto tributario a rendere il giudizio querelato.

Per quanto concerne l'apprezzamento delle prove in particolare, la critica della ricorrente si esaurisce nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio di cui all' art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano ommesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.).

E. 2.3

Da quanto precede discende che l'argomentazione della ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).